

Bonus assunzioni: dall'INPS istruzioni per i datori di lavoro

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

La

Legge di Stabilità ha previsto per

le aziende che, **nel 2015, assumono a tempo indeterminato** o stabilizzano un lavoratore a termine, il diritto a uno sgravio sui contributi, che dura

per tre anni dall'assunzione.

La **Circolare INPS n. 17/2015** chiarisce le **modalità di applicazione** dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della Legge n. 90/2014, premettendo da subito che l'obiettivo principale delle misure adottate è incentivare le assunzioni.

Riassumiamo i requisiti che devono avere i datori di lavoro e i lavoratori per poter usufruire del bonus assunzioni.

Datori di lavoro

Il beneficio è concesso a tutti i **datori di lavoro privati** (che abbiano o meno la natura di imprenditore ex art. 2082 c.c.), compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Rientrano quindi gli **imprenditori** e gli **organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione**, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale, i **non imprenditori** ai sensi del 2082 c.c., ossia associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi

professionali, ecc..

Lavoratori

Per usufruire del bonus è importante che il lavoratore:

- **non abbia avuto** un contratto di lavoro **a tempo indeterminato** nei **sei mesi precedenti l'assunzione**;
- **non abbia avuto** rapporti di lavoro **a tempo indeterminato** con il **datore che richiede l'incentivo** o con società da questi controllate o a lui collegate;
- **essere stato occupato** con contratto di lavoro **a tempo determinato** nei **12 mesi precedenti**.

Tipi di contratto

Lo sgravio contributivo spetta per **tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato**, anche part-time, ad eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico, perché caratterizzati già da vantaggi dal punto di vista contributivo e retributivo.

Restano **escluse** le forme di assunzione a carattere discontinuo quali il **contratto di lavoro intermittente**, in quanto fine ultimo della Legge di stabilità è creare forme di occupazione basate sulla stabilità della prestazione lavorativa.

Non è concesso, invece, **l'esonero contributivo** qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) l'assunzione **violi il diritto di precedenza**, fissato dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di altro lavoratore licenziato in precedenza nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto di lavoro a termine;
- b) il datore di lavoro, sia interessato da **sospensioni dal lavoro** con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga;
- c) l'assunzione riguarda **lavoratori licenziati**, nei sei mesi precedenti, da un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore che assume;
- d) l'inoltro della **comunicazione telematica** obbligatoria sia stato effettuato **oltre i termini di legge**.

Sul tavolo delle assunzioni, le carte sono tutte in regola, spetta ora alle aziende e ai privati fare le proprie valutazioni. Che il contratto a tempo indeterminato non sia più un miraggio?

Vedi il testo della Circolare INPS 17/2015

<https://www.diritto.it/bonus-assunzioni-dall-inps-istruzioni-per-i-datori-di-lavoro/>